

STATUTO

OPERAM COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONSANO AN VIA CASSOLO 29

Numero REA: AN - 203501

Codice fiscale: 02638540423

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

Allegato¹⁴A..... all'atto 30.05.14
Rep. 1093 Racc. 762.....

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera b), della L. n. 381/91 (e successive modifiche ed integrazioni), è costituita la società cooperativa a responsabilità limitata denominata "OPERAM COOPERATIVA SOCIALE".
2. Su deliberazione del consiglio di amministrazione, la Cooperativa potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero delle attività produttive ed ai relativi organismi periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la propria sede sociale.

ART. 2 - Sede

1. La Cooperativa ha sede nel Comune di Monsano (AN).

ART. 3 - Durata

1. La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 4 - Scopo

1. La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
2. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 (e s.m.i.), nell'interesse generale della comunità, sviluppando e promuovendo lo spirito mutualistico e solidaristico.
3. La Cooperativa ha inoltre lo scopo di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata dell'attività di cui al successivo art. 5, la continuità d'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
4. Per il raggiungimento del suddetto scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.
5. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 cod. civ., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.
6. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e

Giuseppe Di No
Antonio Tucci
del Franco Ruse Dell
Amilun



conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

7. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi e cui debbono sottostare.

8. La rappresentanza e la tutela dei soci, come tali, viene esercitata dalla Cooperativa e dall'associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, dello Statuto sociale e dei regolamenti interni.

ART. 5 - Oggetto

1. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

2. La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- A. Assumere lavori di pulitura, sorveglianza e custodia dei locali presso uffici pubblici e privati e ambulatori;
- B. Assumere lavori di manovalanza e giardinaggio presso enti pubblici e privati, anche presso ditte private ed attività consimili, nonché manutenzione e pulizia strade ed arenili demaniali o privati;
- C. Manutenzione e realizzazione segnaletica stradale;
- D. Gestione servizi cimiteriali;
- E. Gestire servizi di assistenza bagnanti, mediante impiego di personale munito delle occorrenti abilitazioni, nonché tutti i connessi servizi;
- F. Progettare e realizzare soluzioni da esterno di giardini pubblici e privati nonché condurre direttamente, in locazione, in appalto o in altre forme gli stessi;
- G. Gestire vivai, canili, allevamenti e attività consimili;
- H. Svolgere attività artigianali, specializzate e di manovalanza presso chiunque, gestire mense di enti pubblici e prestare attività connesse o collegate, nonché compiere attività complementari ed affini a quelle previste negli scopi sociali (fattorini, inservienti, uscieri, ausiliari, ecc.);
- I. Svolgere attività di traslochi, facchinaggio e trasporto di cose e persone anche per conto di terzi;
- J. Svolgere mansioni di istruzione in attività manuali/espressive;
- K. Prestare attività connesse e collegate, complementari ed affini a servizi socio assistenziali educativi;
- L. Svolgere attività nel settore dell'istruzione e formazione professionale che giovi al miglioramento culturale, sociale ed economico anche dei

- propri soci e dei soci di altre cooperative, promuovendo contestualmente la conoscenza dei principi e dei valori della cooperazione;
- M. Svolgere servizi di affissione manifesti pubblicitari ed altro per enti pubblici e privati;
- N. Gestire la raccolta ed il trasporto di prodotti quali vetro, plastica, carta, materiali ferrosi e consimili, nonché la raccolta differenziata di rifiuti e materie prime e seconde, assicurando eventualmente la vigilanza e l'organizzazione dello stoccaggio; effettuare le relative attività connesse e derivanti dalla precedenti, quali il recupero per la cessione di vetro, plastica, materiali ferrosi e consimili;
- O. Promuovere e gestire sale teatrali, cinematografiche, di lettura e consimili;
- P. Raccogliere, gestire ed elaborare dati informatici, cartacei anche per conto terzi, con conseguente disbrigo di pratiche in genere e loro imbustamento;
- Q. Distribuzione per conto terzi di materiale pubblicitario e affine;
- R. Organizzare per i propri soci attività ricreative, culturali e di incontro quali escursioni, viaggi e gite;
- S. Gestire infrastrutture ed attività di ristoro anche all'aria aperta, quali aree verdi attrezzate, punti di informazione turistica ed attività ad essa correlate;
- T. Promuovere attività culturali, folcloristiche, ricreative, sportive e implementazione dei servizi inerenti;
- U. Eseguire attività di assemblaggio, smontaggio, imbustaggio, confezionamento e blisteraggio, per conto terzi, di qualunque prodotto industriale e/o artigianale e di oggettistica di uso comune; lavorazione artigianali manuali e consimili o affini, ivi comprese riparazioni meccaniche di qualunque genere;
- V. Gestire biglietterie tranviarie, ferroviarie e di altri servizi pubblici e/o privati;
- W. Promuovere e realizzare convegni e conferenze finalizzati alla promozione culturale sociale;
- X. Collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo; Partecipare a cooperative sociali per il finanziamento e lo sviluppo delle loro attività;
- Y. Eseguire di lavori socialmente utili a norma del decreto legislativo 1 Dicembre 1997 N. 468;
- Z. Inserire in cooperativa di lavoratori definiti "svantaggiati" secondo le vigenti norme di legge.
4. Per la realizzazione di tale oggetto sociale, la Società potrà compiere, tra l'altro, le seguenti attività:
- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da Enti pubblici, partecipando, anche in

Stampa W. M.

Antonio Tanno

due fratelli Pirelli

Dowling C.

K. M.

F. F.



associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni sia in Italia che all'estero;

- istituire o gestire stabilimenti, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività, rientrante nell'oggetto sociale, idonea a procurare lavoro per i propri soci;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci.

5. La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione dello scopo sociale e comunque sia direttamente che indirettamente attinente al medesimo; pertanto, essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonché partecipare sia come capo - gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 - septies C.C.;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

6. La Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n. 385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

7. La Cooperativa può, inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della L. n. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

8. La società potrà effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire solo a investitori qualificati, a norma dell'art. 2526 cod. civ..

TITOLO III

SOCI

ART. 6 - Categorie dei soci

1. Possono essere ammessi a soci le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci cooperatori
- soci volontari
- soci speciali
- soci sovventori

ART. 7 - Soci cooperatori

1. I soci cooperatori sono esclusivamente persone fisiche che stabiliscono con la propria adesione alla Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro con la Cooperativa medesima, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle disposizioni di legge vigenti in materia (compresi i rapporti di collaborazione continuativa a progetto), con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali.

2. I rapporti di lavoro in qualsiasi forma instaurati fra la Cooperativa ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni.

3. Il numero dei soci cooperatori è variabile, ma non potrà essere inferiore a tre soci, quando i medesimi siano persone fisiche, ai sensi dell'art. 2522 del codice civile, né superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

4. Possono essere ammessi a soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa, che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'impresa sociale, prestando la loro attività lavorativa.

5. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

6. Non possono essere ammessi a soci coloro che, esercitando in proprio, o avendovi interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, svolgano effettivamente un'attività concorrente o in contrasto con quella svolta dalla Cooperativa medesima.

7. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

8. Il regolamento mutualistico è predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo ed è approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

Art. 8 - Soci cooperatori svantaggiati

Risorse L.R.
Dante Minicucci
Delfino
Delfino

Paolo

Federico



1. Ai sensi dell'art. 4 L. n. 381/91, possono essere ammessi, come soci cooperatori, persone svantaggiate, come risultante da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
2. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa (salvi ulteriori e/o diversi limiti imposti dalla legge) e compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della L. n. 381/91, sono ridotte a zero.

Art. 9 - Soci volontari

1. Ai sensi dell'art. 2 L. n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.
2. Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 10 - Soci speciali

1. L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa ed in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale.
2. L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
3. Ai sensi dell'art. 2527 del cod. civ. i soci ammessi alla categoria speciali non potranno in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
4. La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo stabilisce:
 - a) nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale, che non può essere superiore a cinque anni;
 - b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
 - c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.
5. Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 6 può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 29 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale.

6. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile.

7. Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

8. Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 12.

9. In caso di mancato rispetto dei suddetti impegni, l'Organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 17.

10. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 16 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Soci sovventori

1. Sono soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici solo mediante strumenti finanziari, tramite la sottoscrizione di quote a puro titolo di investimento, di cui all'art. 4 della legge n.59 del 1992, che dovranno essere oggetto di apposito regolamento.

2. I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale. Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge. I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annuale. I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

3. A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento, fermo il rispetto di ulteriori limiti imposti dalla legge e ferma la disciplina di cui al successivo articolo 25.

4. Il socio sovventore ha il diritto di recedere dalla Cooperativa, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo conferimento eventualmente stabilito

Riccardo L. Me
Maurizio Tancos
Luciano Pirelli
Guido C.

Enrico
Enrico



dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione. In tal caso il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi dell'art. 2437-bis e seguenti C.C. ma in misura comunque non superiore a quanto effettivamente versato per liberare le azioni sottoscritte, eventualmente aumentato per rivalutazione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

ART. 12 - Disciplina dell'ammissione dei soci

1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, codice fiscale;
- b) indicazione dell'effettiva attività svolta, della propria qualificazione o capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute, con riferimento alle attività di cui all'oggetto sociale ed ai requisiti di cui al precedente art. 7;
- c) indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità al presente statuto e all'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
- d) l'indicazione dell'ammontare del capitale che si intende sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea ordinaria dei soci, né superiore al limite massimo fissato dalla legge, nonché l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, e la eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo amministrativo;
- e) dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, nonché di approvare specificamente la clausola compromissoria di cui ai successivi artt. 50 e 51.

2. Se il socio è rappresentato da persona giuridica oltre a quanto previsto dai punti b), c), d) ed e) relative alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda.

3. L'organo amministrativo, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 7 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda.

4. In ogni caso, l'ammissione di nuovi soci deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci e compatibile con gli interessi dei soci e con le strategie imprenditoriali della Cooperativa medesima.

5. La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e sarà annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro dei soci, solo dopo

che il nuovo socio abbia sottoscritto la quota sociale ed abbia effettuato il versamento del sovrapprezzo.

6. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei parametri previsti dall'art. 2519, secondo comma, cod. civ. e, conseguentemente, l'obbligo della Cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto sociale. In tal caso, la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia approvato la predetta modificazione statutaria.

7. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno, entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea; quest'ultima delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima, successiva convocazione.

8. In caso di deliberazione assembleare difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo provvederà ad assumere, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea, la deliberazione di sua competenza conformemente a quanto stabilito dall'assemblea medesima.

9. L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

10. A seguito della deliberazione di ammissione del nuovo socio, con la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato fra la Cooperativa ed il nuovo socio, quest'ultimo aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente art. 7.

ART. 13 - Obblighi dei soci

1. I soci sono obbligati:

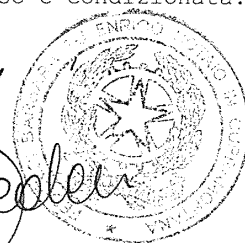
- a versare la quota sociale sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23;
- a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;
- a versare la tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo, in misura comunque tale da non costituire ostacolo all'ammissione di nuovi soci;
- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, prestando la propria attività lavorativa nella Cooperativa, in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa e comunque conformemente alle condizioni previste dal regolamento interno o da contratto.

2. L'efficacia della deliberazione di ammissione in ogni caso è condizionata:

Giuseppe L. R.
Antonio T. R.
Luca F. R.
Antonio C.

Luca R.

Fall. Seidler



- al pagamento della eventuale tassa di ammissione e del sovrapprezzo stabilito dall'Assemblea;
- al versamento della quota di capitale sottoscritta e da effettuarsi nei modi previsti al successivo art. 23.

ART. 14 - Divieto di concorrenza

1. E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esercitino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, fatta salva apposita autorizzazione dell'organo amministrativo, che, allo scopo, potrà tenere conto anche della tipologia e delle condizioni dei rapporti di lavoro instaurati.

ART. 15 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 16 - Recesso

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere dalla Cooperativa il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- con il quale sia stato risolto l'ulteriore rapporto di lavoro, per dimissioni o per qualsiasi altra ragione o causa.

2. Il recesso non può essere parziale.

3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa per iscritto, tramite lettera raccomandata A.R., o a mano, con lo stesso termine di preavviso previsto dalla disciplina dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, nel caso di contestuali dimissioni da quest'ultimo. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale ai sensi dei successivi artt. 50 e 51.

4. Il recesso ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

5. Di regola, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. In caso di recesso da socio congiuntamente alle dimissioni dall'ulteriore rapporto di lavoro, lo scioglimento di quest'ultimo si verificherà alla scadenza del termine di preavviso previsto dalla relativa disciplina, fatta salva la facoltà degli amministratori di esonerare, in tutto o in parte, il socio recedente dall'obbligo di preavviso.

ART. 17 - Esclusione

- che non abbiano o abbiano perso i requisiti di ammissibilità o non siano più in condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali;

- che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità prevista dall'art. 7;

- che fruiscono delle prestazioni pensionistiche di anzianità o di vecchiaia o che siano comunque in possesso dei requisiti di legge per avere diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;

- che non ottemperino alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempienze, che non consentano la prosecuzione del rapporto sociale;

- che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecitazione e diffida, si rendano morosi, oltre che nel versamento delle quote sociali, altresì nel pagamento di debiti eventualmente contratti verso la Cooperativa a qualsiasi titolo;

- che, senza giustificato motivo, si rifiutino di prestare la propria attività lavorativa o che nell'esecuzione di quest'ultima violino gli obblighi previsti da regolamento interno o da contratto con gravi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 cod. civ.;

- che abbiano comunicato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro o che abbiano risolto tale rapporto con la Cooperativa per mutuo consenso, salva, in questi casi, la facoltà dell'organo amministrativo di astenersi dal deliberare l'esclusione in considerazione delle caratteristiche del rapporto di lavoro risolto, dei motivi della sua risoluzione nonché delle esigenze dell'impresa sociale;

- che, avendo instaurato un ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subiscano un licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

- il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia risolto dalla Cooperativa per loro inadempienza;

- che violino uno o più dei divieti di cui al precedente art. 13;

- che svolgano, o tentino di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

- che in qualunque modo arrechino danni alla Cooperativa;

- che vengano condannati con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.

H. vaufr L-he
North main trunk
Sabine R. del
Dorridge C

John Nye

fall Feeder



2. Prima di deliberare l'esclusione del socio, nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, l'organo amministrativo dovrà contestare al socio medesimo le inadempienze commesse, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni verbali o scritte.

3. Negli stessi casi di cui al precedente capoverso, ai soci esclusi potrà essere applicata una penale per il solo fatto della inadempienza che ha dato luogo all'esclusione, fermo restando il loro obbligo al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La penale sarà determinata dall'organo amministrativo nella stessa deliberazione di esclusione, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa in materia pro-tempore vigente.

Le penali a carico dei soci esclusi saranno devolute, su deliberazione dell'organo amministrativo, al fondo di riserva legale.

4. L'esclusione ha effetto con il ricevimento, da parte del socio, della comunicazione del relativo provvedimento.

5. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina la risoluzione, con la stessa decorrenza, anche dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, salvo diversa e motivata deliberazione dell'organo amministrativo.

6. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 18 - Comunicazioni della società

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci che ne sono destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Le controversie che insorgessero tra i soci cooperatori e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dagli artt. 50 e 51 del presente statuto.

3. I soci cooperatori, che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, dovranno proporre la procedura arbitrale con atto comunicato alla Cooperativa, tramite raccomandata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

ART. 19 - Liquidazione della quota

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto alla liquidazione della quota sociale effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione gratuita o per ristorno, ai sensi del successivo art. 29.

2. La liquidazione della partecipazione sociale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

3. La liquidazione della partecipazione sociale non comprende

il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

4. Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido e della penale eventualmente deliberata a carico dei soci esclusi.

5. A norma dell'art. 2535 cod. civ., la frazione di capitale assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545 quinquies e sexies cod. civ., unitamente agli interessi legali, può essere liquidata in più rate entro il termine di cinque anni.

6. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

7. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto, il tutto come disciplinato dall'articolo 2536 del codice civile.

ART. 20 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo, nonché al pagamento dei dividendi maturati, con riferimento all'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

2. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, come da art. 2347 del cod. civ..

ART. 21 - Prescrizione

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto dovranno richiedere per iscritto la liquidazione della quota sociale loro spettante entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso ne termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE SOCIALI

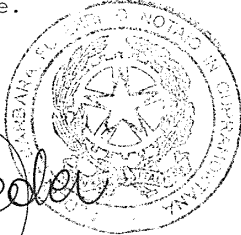
ART. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci;
- b) dal fondo di riserva legale;
- c) da eventuali fondi di riserva straordinaria;
- d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge.

Storace N. Re
Martina Tucco
De Fina P. del
Orsini E

Francesco Neri
Paolo Fedeli



2. Possono essere conferiti, oltre che il denaro, i crediti e tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali sottoscritte ed eventualmente aumentate per rivalutazione o per ristorno.
4. Le riserve comunque costituite non possono essere distribuite fra i soci.

ART. 23 - Quote

1. Le quote devono essere sottoscritte dai soci immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione della delibera di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo
2. Nessun socio può avere una partecipazione complessiva superiore al limite massimo consentito dalla legge, ai sensi dell'art. 2525 del cod. civ. e dell'art. 3 della L.59/92.

ART. 24 - Trasferimento della partecipazione sociale

1. Le quote sottoscritte dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli e neppure essere cedute a terzi con effetto verso la Cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo.
2. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o a mano.
3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, mediante raccomandata A.R. o consegnata a mano; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.
4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.

ART. 25 - Quote dei soci sovventori

1. L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:
 - a) l'importo complessivo dell'emissione;
 - b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
 - c) il termine minimo di durata del conferimento;
 - d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
 - e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
2. A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci ordinari, spettano da uno a cinque voti in

relazione all'ammontare dei conferimenti secondi criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione e dal relativo regolamento.

3. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, come da art. 4 l. 59/92.

4. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci ordinari verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

5. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinati.

6. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ART. 26 - Trasferibilità e recesso delle quote dei soci sovventori

1. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

2. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

3. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

4. Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del cod. civ., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

5. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

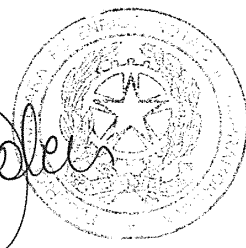
ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.

3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Handwritten signatures:
H. G. G. L. R.
Antonio Tancini
Luigi P. P. P. P.
Orlando C.
K. N. N. N.

Handwritten signature: P. P. P. P.


4. L'organo amministrativo ed l'organo di controllo (se nominato) documentano nella nota integrativa la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 cod. civ..

5. L'organo amministrativo deve indicare nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ. i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società; nella stessa relazione il consiglio di amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

6. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalla legge; in caso di dilazione del termine, l'organo amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ..

ART. 28 - Utili

1. L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare il riconoscimento ai soci cooperatori di un trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, da erogarsi a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545 - sexies C.C. e del successivo art. 29 del presente statuto. In tale caso, l'Assemblea provvede a ratificare lo stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato dell'organo amministrativo o stabilito dall'apposito regolamento interno.

La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 l. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
- c) all'eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) un dividendo ai soci, in misura non superiore all'importo massimo previsto dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, qualora sussistano le condizioni di legge;
- e) l'eventuale residuo a fondo di riserva indivisibile.

2. In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.

ART. 29 - Ristorni

1. L'attribuzione del ristorno ai soci viene effettuata, su proposta dell'organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del

lavoro prestato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci secondo i criteri più specificamente ed analiticamente disciplinati da regolamento interno e comunque riconoscendo loro una somma percentuale calcolata sui compensi o retribuzioni percepite relativi al lavoro effettivamente prestato.

3. Ai fini di cui sopra, per retribuzione si intende quanto corrisposto ai soci in applicazione dei CCNL, dei contratti integrativi nonché a titolo di elementi integrativi individuali, limitatamente alle somme imponibili ai fini contributivi.

4. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori ordinari:

- mediante integrazione delle retribuzioni complessive;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

5. Il ristorno può essere attribuito ai soci cooperatori speciali esclusivamente mediante integrazione delle retribuzioni complessive.

TITOLO VI

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI

ART. 30 - Trattamento economico dei soci

1. I soci riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

ART. 31 - Disciplina del rapporto di lavoro del socio

1. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico sono disciplinati da apposito regolamento interno adottato dall'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, ai sensi dell'art. 6 della legge 142/2001.

2. Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

ART. 32 - Trattamenti economici ulteriori

1. L'assemblea può deliberare in favore dei soci trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento

Handwritten signatures:
R. Orsini
M. T. ...
L. ...
D. ...

Handwritten signature: Paolo ...


cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristorno, così come previsto dal precedente art. 29.

2. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea ha la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico da parte degli stessi soci, al fine della soluzione della crisi aziendale, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ART. 33 - Organi della Cooperativa

1. Sono organi sociali della Cooperativa:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) l'organo di controllo, se nominato.

Sezione I

DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEA

ART. 34 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili nell'assemblea sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) l'eventuale distribuzione di ristorni ai soci;
- 3) la nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, nonché la loro revoca;
- 4) la determinazione della misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori;
- 5) la nomina, se obbligatoria per legge o se ritenuta comunque opportuna, di un organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), dell'eventuale elezione tra questi del presidente e la determinazione dei compensi loro spettanti;
- 6) l'eventuale conferimento, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, cod. civ., e la revoca dell'incarico di revisore legale, nonché la determinazione del corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;
- 7) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale;
- 8) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;

9) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

10) l'approvazione, con le maggioranze previste dal successivo art. 36, dei regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la Cooperativa e i soci;

11) l'approvazione di qualsiasi altro regolamento interno;

12) la deliberazione, su istanza dell'aspirante socio, sul mancato accoglimento della domanda di ammissione di quest'ultimo da parte del consiglio di amministrazione;

13) la deliberazione, secondo le previsioni dell'apposito regolamento interno, di piani di crisi aziendale, e la definizione di forme di apporto anche economico da parte dei soci per la soluzione della crisi stessa, nonché di eventuali trattamenti economici ulteriori in favore dei soci, ai sensi del precedente art. 32.

2. Tutte le decisioni di competenza dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 *bis* cod. civ.

3. L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori, di cui al precedente punto n. 7, può essere esercitata anche da ciascun socio. Essa è rinunciabile o transigibile da parte della Cooperativa alle condizioni previste dall'art. 2476 cod. civ., con riferimento al numero dei voti spettanti ai soci.

ART. 35 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, nonché del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza.

2. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3. L'avviso di convocazione dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata spedita ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o consegnata a mano agli stessi, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4. L'organo amministrativo potrà, a sua discrezione ed in alternativa alla modalità stabilita dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta quali il telefax, il messaggio di post elettronica ed ogni altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuta ricezione da parte dei soci.

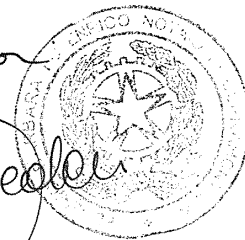
5. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti o informati della riunione tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

6. L'assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.

7. Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 27.

Storace *Di Ma*
Alfano *Tarascio*
De Bened *Rue* *San*
Amisano *En*

Enzo Vignola
Paolo Pedone



8. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte gli Amministratori lo credano necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci; in questi ultimi casi, la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

ART. 36 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti esprimibili in assemblea.
2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
3. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 8, 9, e 10 del precedente articolo 34, per i quali è necessario, sia in prima, sia in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti ed aventi diritto al voto.
4. In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche sociali, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai soci presenti e rappresentati in assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito regolamento interno.

ART. 37 - Modalità di voto

1. Per le votazioni si procederà con il sistema dell'alzata di mano.
2. L'assemblea può, a maggioranza, decidere di adottare una diversa modalità di voto.

ART. 38 - Diritto di voto

1. Nell'assemblea hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti della quota sottoscritta.
2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della partecipazione di cui è titolare.
3. Ogni socio avente diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, purché non amministratore né sindaco, che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato può rappresentare fino ad un massimo di un socio.
4. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto e conservate agli atti sociali. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
5. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare coi propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

ART. 39 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ovvero, in caso di assenza o rinuncia di questi, rispettivamente dal vice presidente o da un socio eletto dall'assemblea stessa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati.
2. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
3. L'assemblea nomina, con la stessa maggioranza, il segretario.
4. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal Segretario.
5. Il verbale delle Assemblee, nei casi di cui all'art. 2436 cod. civ., deve essere redatto dal notaio.

Sezione II

ORGANO AMMINISTRATIVO

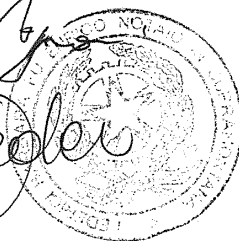
ART. 40 - Organo amministrativo

1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico, su decisione dei soci in occasione della nomina.
2. Il consiglio di amministrazione si compone di un numero di consiglieri, variabile da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque), eletti dall'assemblea.
3. Gli amministratori possono essere scelti tra i soci e tra i non soci; tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i soci cooperatori. In caso di amministratore unico esso dovrà essere scelto tra i soci cooperatori.
4. Gli amministratori restano in carica da uno a tre esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del sindaco unico ovvero del collegio sindacale, se nominati, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.
6. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed, eventualmente, il vice presidente.
7. Esso può delegare proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega conferita; tuttavia, non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 cod. civ., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
8. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di amministrazione ed al sindaco unico ovvero al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale

Giuseppe De He

Antonio Tundo
De Fio De Fio
Dominic

Marco Vigna
Paolo Fedele



andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

9. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ART. 41 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta anche da un solo consigliere, con indicazione delle materie da discutere.

2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

4. Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

5. Le votazioni sono palesi.

6. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

ART. 42 - Compiti dell'organo amministrativo

1. Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa.

2. Pertanto, compete al consiglio di amministrazione, fra l'altro e a titolo meramente esemplificativo:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso, conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto previsto del presente statuto;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la Cooperativa aderisce;
- f) deliberare su tutte le altre materie di cui al quarto comma dell'art. 5;

- g) conferire procure, sia generali che speciali, fermo il potere di rappresentanza attribuito al presidente;
- h) nominare un direttore, determinandone le funzioni e la retribuzione;
- i) assumere e licenziare i dipendenti della Cooperativa, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- j) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci esclusi;
- k) comminare le sanzioni disciplinari previste dal regolamento interno ai soci inadempienti;
- l) promuovere la costituzione di consorzi o aderire a quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando i progetti di statuto relativi, determinando le quote di capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;
- m) deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea.

3. Inoltre, anche in deroga a quanto previsto dal precedente art. 34, sono riservati alla competenza degli amministratori gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

ART. 43 - Sostituzione amministratori

- 1. In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 cod. civ.
- 2. In caso venga a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea dei soci perché provveda a alla sostituzione dei mancanti.

ART. 44 - Diritti di informazione dei soci

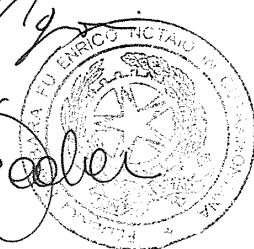
- 1. I soci, che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART. 45 - Rappresentanza

- 1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.
- 2. La rappresentanza spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.
- 3. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o ad un membro del consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa o a terzi.
- 4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Giuseppe L. Re
Stefano Timmer
Leandro De Lel
Arnoldo R

Marco Neri
Salvatore



5. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue mansioni spettano al vice presidente.

ART. 46 - Amministratore unico

1. L'assemblea ha la facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, il consiglio di amministrazione con un amministratore unico e quest'ultimo con un consiglio di amministrazione.

2. All'amministratore unico competeranno tutti i poteri e gli obblighi e si applicheranno tutte le norme stabilite dal presente statuto per il consiglio di amministrazione e per il presidente dello stesso ad eccezione dell'ammissione, del recesso e dell'esclusione dei soci, nonché della determinazione delle penali da applicarsi ai soci esclusi.

Sezione III

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

ART. 47 - Organo di Controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 2543 cod. civ. e successive modificazioni, è fatto obbligo di nominare un organo di controllo, ovvero un collegio sindacale o un sindaco unico (ove applicabile il disposto dell'art. 2477 c.c.).

2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'assemblea avrà comunque la facoltà di nominare un collegio sindacale o un sindaco unico o un revisore.

3. Qualora nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge.

4. Il presidente del collegio è nominato dall'assemblea.

5. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

6. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART. 48 - Compiti dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. Qualora nominato, l'organo di controllo esercita, inoltre, il controllo contabile, salvo il caso in cui l'assemblea abbia nominato un revisore legale. Il collegio sindacale deve, conseguentemente, essere integralmente composto da revisori legali iscritti nel Registro istituito presso il competente Ministero; parimenti, ove fosse nominato un organo di controllo monocratico, il sindaco unico deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nel suddetto registro.

3. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci.

4. I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 cod. civ. i

criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

5. I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

6. L'organo di controllo ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

7. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

8. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 49 - Revisore legale

1. Ove l'assemblea eserciti la facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 47, il controllo contabile può essere esercitato da un revisore legale, iscritto nel registro istituito presso il competente Ministero.

2. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore per l'intera durata dell'incarico.

3. L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

4. Il revisore incaricato del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 50 - Tentativo di conciliazione - Collegio arbitrale

1. Le parti interessate, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Ancona, con gli effetti previsti dal D.Lgs. 28/2010 e altre leggi in materia;

Stefano L. R.

Giuseppe T. R.
Luca P. R. R.

Donato C.

Francesco V. R.

Paolo F. R.



il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

2. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la cooperativa e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di Ancona, in conformità del suo Regolamento Generale.

ART. 51 - Procedimento arbitrale

1. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente.

2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

TITOLO IX

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

ART. 52 - Clausole mutualistiche

1. E' fatto divieto alla società di:

a) distribuire dividendi in misura superiore a quella massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, come da art. 2514 del cod. civ.;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire le riserve fra i soci.

ART. 53 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 54 - Inderogabilità

1. Le clausole di cui agli artt. 52 e 53 non possono essere derogate e devono essere di fatto osservate.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 55 - Nomina liquidatori

1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, e ne stabilirà i poteri.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 56 - Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, nelle leggi speciali in materia di società cooperative nonché nelle disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

1) Dele venticinque parole e numeri, da "3." a "normative".
E' una postilla letta e approvata.

Cupramontana, 30 maggio 2014

Procuratore d'leg.

Amministratore

Presidente

Amministratore

Procuratore

Federico



=====

Copia su supporto informatico conforme all'originale del
documento

su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, DL del 7 marzo
2005.

Atto esente da bollo ai sensi della legge art. 19 Tabella-
allegato B, DPR n. 642/72.